

**Rilievi ambientali in materia di amianto e procedure operative:  
profili sanzionatori**

A cura della Dott.ssa Daniela Valentini

**DOCUMENTI**

**2010**

**INformazione**

*Nella sezione "Area tecnica polizia giudiziaria ambientale / Articoli e contributi" è stato pubblicato tempo fa l'articolo "Rilievi ambientali in materia di amianto e procedure operative" a cura del Dott. Daniele Grandesso. Nel contesto del dibattito su principi giuridici e procedure che caratterizza lo spirito di fondo della nostra Testata on line, riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento della Dott.ssa Daniela Valentini. Le nostre pagine restano aperte a chiunque voglia apportare ulteriori contributi su questo importante tema.*

*La redazione*

---

A fronte dei dubbi posti su queste pagine in merito all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 2 dell'art. 15 della Legge n. 257/1992 a carico dei proprietari di civili abitazioni che non possiedono o non attuano il programma di controllo e manutenzione dei manufatti contenenti amianto, vorrei condividere alcune osservazioni sulla complessa problematica sanzionatoria, assai poco discussa sulle riviste ambientali nonostante l'attenzione dei media sia spesso focalizzata sul cosiddetto *rischio amianto*.

**La legislazione italiana demanda *in primis* al proprietario dell'immobile la responsabilità di verificare nel tempo le condizioni di conservazione dei manufatti contenenti amianto.** Infatti, in base al punto 4 dell'allegato n. 1 al D.M. 6/09/1994, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto (anche compatto) in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti alle fibre di amianto.

Tale programma - analiticamente descritto nella normativa richiamata e di competenza del proprietario - implica il mantenimento dei materiali in buone condizioni, la prevenzione del rilascio e la dispersione secondaria di fibre, la verifica periodica delle condizioni dei materiali. Se, all'esito della valutazione delle condizioni di conservazione, il materiale in cemento amianto si presenta particolarmente deteriorato e/o danneggiato con il conseguente pericolo di dispersione delle relative fibre, il proprietario dovrà porre in atto interventi di bonifica, mediante la "messa in sicurezza" o la rimozione del materiale.

**L'inosservanza dell'obbligo a carico del proprietario di adottare il programma di manutenzione e controllo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.615,00 ad euro 18.675,00, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge n. 257/1992.**

L'art. 15, comma 2, prevede tale sanzione per l'inosservanza degli obblighi concernenti la predisposizione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4 della Legge n. 257/92. L'art. 6, comma 3, rinvia ad un decreto del Ministro

della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adozione delle le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), vale a dire le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto. Con il citato D.M. 6 settembre 1994 sono state dettate le normative e le metodologie tecniche di applicazione degli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, della Legge.

**L'applicazione di tale sanzione si basa su un'interpretazione estensiva, che riconduce al concetto di misure di sicurezza tutte le prescrizioni del DM, compresa la predisposizione del programma di controllo e manutenzione previsto al punto 4 dell'Allegato.**

Come si vede, il percorso logico per ricostruire il precetto, cui è collegata la sanzione, si presenta tortuoso, soprattutto per il cittadino comune, che, sfornito di specifiche competenze, potrebbe invocare come esimente l'ignoranza della legge (Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 25912 del 18/12/2003).


Tuttavia, **l'applicazione della misura sanzionatoria potrebbe essere conseguente all'esplicitazione dell'obbligo a carico del proprietario derivante dall'emanazione dell'ordinanza.** In linea di massima, il Comune intima al proprietario di eseguire la valutazione dello stato della copertura attraverso lo strumento dell'ordinanza dirigenziale "normale". Solo nel caso in cui l'Unità Sanitaria Locale accerti una situazione di pericolo concreto o la presenza di rischi immediati per la sicurezza e la salute pubblica (ad esempio in caso di incendio o per la rottura di lastre di cemento amianto a causa del crollo di coperture) dovrà richiedere al Comune l'immediata emanazione di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per la rimozione o altri interventi di messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000. Se non si ritiene sanzionata, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge, la mancata predisposizione del programma di controllo e manutenzione, potrà applicarsi solo la sanzione, ben più lieve, prevista per l'inottemperanza all'ordinanza dirigenziale, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 (da Euro 25 ad euro 500), di competenza del Comune.

Solo per le ordinanze contingibili ed urgenti, l'inottemperanza all'ordinanza del Sindaco comporterà anche la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Infine, interpretando in senso evolutivo la norma penale, in dottrina si prospetta applicabile l'art. 674 c.p., in ragione del fatto che le lastre in eternit liberano pulviscolo ricco di amianto che si disperde nell'ambiente.

Daniela Valentini

*Publicato il 25 gennaio 2010*



**Vuoi esprimere la tua opinione sull'argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema?**

**Scrivi a: [redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)**